

Prot. 10884/p/ep

Roma, 13 maggio 2022

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

### Comunicazione n. 815

**Oggetto: Sentenze Tribunale di Campobasso sull'obbligo iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa.**

Si trasmettono, in allegato, copie delle sentenze emesse dal Tribunale di Campobasso, con le quali i giudici, richiamando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9803/20 (cfr comunicazione CNCE n. 724), hanno affermato che *“l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall'oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile”*.

In applicazione di tale principio ne è derivata l'infondatezza delle pretese avanzate dalle ricorrenti, con conseguente obbligo di iscrizione delle stesse alla Cassa competente.

Stante l'importanza dei principi enunciati, se ne raccomanda la più ampia diffusione.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Cristina Raghitta



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 2



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**  
**IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO**

In persona della d.ssa Laura Scarlatelli,  
letto l'art. 221 comma 4 legge n.77/20  
ha emesso nella causa n.1192/20 la seguente

**SENTENZA**

avente per oggetto "rilascio DURC", promossa

DA

\_\_\_\_\_ difesa da avv.to G. Priston e V. Iacovino  
ricorrente

CONTRO

**INPS** difeso da avv.ti A. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

**INAIL** difeso da avv.to \_\_\_\_\_

**C.E.M. Cassa Edile del Molise** difesa da avv.to \_\_\_\_\_

**Regione Molise**

**Ispettorato Nazionale del Lavoro**

resistenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere il rilascio del D.U.R.C. dall'INPS e/o all'INAIL e non dalla Cassa Edile territorialmente competente in applicazione del CCNL de 31/05/2018 settore edile (che ha rinnovato il CCNL del 28/05/2014). Nello specifico ha rilevato:

-che con nota del 10/08/2017 \_\_\_\_\_ associazione \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, aveva chiesto all'INPS e all'INAIL di Campobasso il rilascio del DURC alle proprie associate;

-che la convenzione per il rilascio del DURC stipulata dall'INPS e dall'INAIL in data 15/4/2004 con associazioni di categoria (diverse da Impresa Italia) precisa, che richiederanno il DURC alla Cassa Edile solo

quelle imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione stessa;

-che nessun versamento contributivo è dovuto dalle associate in favore della Cassa Edile stante l'applicato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti della Piccole e Medie Imprese, delle Cooperative del settore Edile e affini del 31/05/2018 (che ha rinnovato il CCNL del 28/05/2014, in vigore dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2017) che esclude questo onere;

-che con nota del 22/01/2019 l'INPS aveva varato i nuovi codici Uniemens introducendo, con il numero 322, il CCNL sottoscritto da per i dipendenti di PMI e Cooperative del settore edile, operando in tal modo una tipizzazione di rapporti contrattuali sottoscritti da Impresa Italia rispetto a quelli stipulati dalle Casse Edili;

-di non aver preso parte alla contrattazione collettiva sfociata nel CCNL del 24/07/1959, né di aver aderito alla Convenzione stipulata in data 15/04/2004 da alcune organizzazioni datoriali con INPS ed INAIL;

-che Impresa Italia aveva aderito al CCNL del 31/05/2018 il cui art.22 riserva il rilascio del DURC all'INPS o all'INAIL solo per quelle associazioni datoriali firmatarie del CCNL in oggetto;

-che l'art. 21 dello stesso del CCNL 31/05/2018 esonera le imprese associate dall'accantonamento di salari differiti (ratei ferie, gratifiche natalizie e festività),

chiedendo l'accertamento che Impresa Italia e le ditte edili ad essa associate sono tenute al rispetto del solo CCNL del 31/05/2018 e che, pertanto, a norma dell'art. 22 del CCNL del 31/05/2018 il DURC alle ditte edili associate ad Impresa Italia deve essere rilasciato dall'INPS o dall'INAIL e non dalla Cassa Edile, diffidando la Cassa Edile del

Impresa Italia a non pretendere dalle ditte associate ad Impresa Italia il versamento contributivo e a non iscriverle alla banca dati nazionale sulle imprese irregolari (BNI).

La CASSA EDILE DEL SECTORE ha replicato:

-che vi era difetto di procura ad litem;

-che vi era carenza di legittimazione attiva per difetto di interesse ad agire atteso che la ricorrente pretendeva di far valere diritti e prerogative non proprie ma delle imprese ad essa aderenti;

-che il rilascio del DURC attiene esclusivamente ai rapporti tra le singole imprese e il soggetto preposto al rilascio, di guisa che alcun potere sussiste in capo a terzi, compresa Impresa Italia, che giammai potrebbe richiedere il DURC fosse anche per conto delle associate;

-che non era vero che per le imprese edili associate a Impresa Italia non sussisterebbe alcun obbligo di iscrizione alla CEM semplicemente per effetto dell'adesione ad una differente contrattazione collettiva in quanto il legislatore ha prescelto il criterio della tipologia di datore di lavoro (appartenenza al settore dell'edilizia) ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Cassa (impresa edile) con irrilevanza del contratto collettivo nazionale effettivamente applicato;

-che l'adesione al CCNL del 31.05.2018 non esonerava le ditte aderenti a Impresa Italia dall'iscrizione a Cassa Edile.

L'I.N.P.S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente atteso che aveva agito per una pluralità di distinti e non identificati soggetti, che la partecipazione delle Casse Edili alla procedura di rilascio del DURC è prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. n.34/14, il quale fa espresso riferimento, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, alla verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili, per la contribuzione di pertinenza.

L'I.N.A.I.L. ha contestato la propria legittimazione passiva atteso che la richiesta di DURC non prevede la sua partecipazione nel rilascio dei codici che riguardino le imprese che operano nel settore edile, né esso istituto può intervenire per variare i già citati codici.

\*\*\*\*\*

In rito va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Molise e dell'Ispettorato non essendo chiaro neppure il motivo per il quale essi sono stati citati in giudizio.

Parimenti privi di legittimazione passiva sono l'Inail e l'Inps in quanto la ricorrente mira ad ottenere l'accertamento della non obbligatorietà della iscrizione alla Cassa edile e, in via derivata, la statuizione della competenza dei predetti istituti al rilascio del DURC.

L'eccezione in relazione al difetto di procura ad litem sollevato dalla Cassa è stato superato in corso di causa ex art.182 cpc dalla costituzione di nuovo procuratore.

Nel merito la domanda è infondata.

Come richiamato dalla CEM, la S.C. (**sentenza n.9803/20**) ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall'oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile.

Nello specifico la S.C. ha precisato che il legislatore ha prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa e che non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro.

Ne consegue che l'odierna pretesa della ricorrente è del tutto infondata in quanto (pacifica la circostanza della operatività nell'ambito edilizio) l'adesione al CCNL del 31.5.18 non esclude l'obbligo di iscrizione alla cassa edile, né la norma pattizia (art.22 del citato CCNL) può derogare un obbligo imposto dalla legge.

Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

#### **PQM**

dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Molise, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps;

rigetta la domanda;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, liquidate per ciascuna in euro 2.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.

Campobasso 9.5.22

il GL

Laura Scarlatelli



**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli  
Letto l'art.221 comma 4 legge n.77/20  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.1500/19 RG

tra

S.p.A., in persona del legale  
rappresentante p.t., difesa da avv.to

e

S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,  
difesa da avv.to

**Oggetto:** azione di accertamento

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società ricorrente agisce nei confronti della Cassa Edile per l'accertamento della inesistenza delle richieste di cui alle note n.136/6.0 del 30.05.2018, n.190/6-0 del 09.08.2018 e pec dell'1.12.2018, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la lesione del patrimonio aziendale.

La ricorrente deduce che la Cassa resistente l'ha illegittimamente assoggettata al settore della edilizia, sebbene essa svolga attività riconducibili al settore metalmeccanico, nello specifico si occupa essenzialmente dell'esecuzione di opere specializzate nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici e linee aeree elettriche ovvero di trasformazione e distribuzione della energia elettrica.

La società allega:

-che dal 2017 le lavorazioni effettuate e le commesse aggiudicate hanno riguardato, in forma quasi esclusiva, lo svolgimento di attività e

lavori ricompresi nella categoria OG10;

-che negli anni 2017 e 2018 si evince chiaramente l'entità e la preminenza delle attività di impiantistica elettrica svolte a partire dall'anno 2017 (clienti Consorzio Italwork, Enel Distribuzione S.p.A., SOIGEA s.r.l.) con una valenza limitata dell'attività prettamente edile;

-che nel dicembre 2017 in presenza del personale e delle OO.SS. si è passati dal CCNL Edilizia Industria al CCNL Metalmeccanica Industria;

-di aver comunicato alla Cassa Edile del Molise la cessazione di iscrizione e di aver richiesto all'Inps la modifica di classificazione del datore di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di trasferimento nel relativo settore economico dall'1.1.18;

-che la Cassa Edile aveva inviato varie note in cui sosteneva dovesse applicarsi il contratto collettivo dell'edilizia, accusandola di "dumping contrattuale", ed aveva avviato una verifica presso i soggetti committenti, circa la tipologia dei lavori appaltati.

La ricorrente sottolinea di aver promosso azione di accertamento del corretto inquadramento dell'attività aziendale e della inesistenza di violazioni di forme contrattuali e/o debiti ed obblighi contributivi relativi ai fatti sopraesposti e allega l'insussistenza dei presupposti fattuali per la riconducibilità dell'impresa al settore dell'edilizia e per il conseguente obbligo di applicazione del CCNL di riferimento e dell'iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente attesa la libertà di recepire il contenuto di un contratto collettivo piuttosto che di un altro per scelta condivisa con i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali e che, nel caso di specie, il CCNL scelto era coerente con l'attività concretamente svolta e l'iscrizione alla Cassa Edile doveva tener conto della predetta attività.

Inoltre la società eccepisce la violazione del diritto all'immagine ed alla reputazione attese le comunicazioni eseguite dalla Cassa Edile a soggetti estranei al rapporto previdenziale che hanno generato richieste di chiarimenti e delucidazioni con conseguente danno all'immagine, personale e professionale, alla reputazione ed alla credibilità nella misura pari al 5% del fatturato.

La Cassa Edile del Molise replica:

-che la ricorrente con atto del 21.7.2010 aveva presentato volontariamente domanda di iscrizione ad essa Cassa Edile impegnandosi ad applicare il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dell'edilizia;

-che dall'1.1.2018 aveva smesso di inviarle le denunce dei lavoratori occupati;

-di aver informato le società che commissionavano i lavori alla srl, in quanto operanti nell'ambito di appalti pubblici, della condotta di "dumping contrattuale";

-che vi è obbligo di iscrizione alla Cassa Edile quando vi è adesione al contratto collettivo del settore e quando le imprese eseguono appalti pubblici di lavori, per cui vi è un vero e proprio obbligo di iscrizione alla Cassa in quanto la ricorrente aveva ammesso di operare nel settore degli appalti pubblici che prevedono anche lavorazioni edili;

-che con la iscrizione la società ricorrente le aveva conferito mandato per la riscossione delle somme accantonate per i lavoratori e si era vincolata ad applicare il C.C.N.L. per i lavoratori dell'edilizia per tutti i lavori che aveva in corso e futuri;

-che non è sopraggiunta alcuna causa di scioglimento del contratto e che alcun valore poteva avere la comunicazione di cessazione attività al 31.12.2017 essendo ancora valido l'atto di adesione;

-che nel verbale di incontro con le OOSS del 12.12.2017 la ricorrente si era impegnata a mantenere inalterata la retribuzione nonostante la modifica del CCNL per cui, essendo gli accantonamenti della Cassa Edile una voce retributiva, era tenuta a continuare a corrispondere le somme ad essa Cassa anche in virtù del principio di intangibilità dei diritti quesiti dei lavoratori;

-che a decorrere dal 2018 non si ravvisano elementi oggettivi che possano far desumere che l'attività edile di Spada è divenuta talmente residuale rispetto all'attività metalmeccanica, da giustificare un mutamento di CCNL applicato;

-che la richiesta avanzata all'INPS di variazione dell'attività ha un valore meramente dichiarativo;

-che nei contratti con e si evincono lavorazioni commissionate a a che hanno natura di attività edili;



-che nel CCNL dell'edilizia è prevista la categoria delle COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE (Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche. -- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive. -- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche) per cui le attività svolte dalla ricorrente rientrano certamente tra le costruzioni edili;

-che non è fondata la richiesta di risarcimento stante la legittima condotta tenuta da essa Cassa che ha (anche) il compito di tutelare gli interessi pubblici inibendo illegittime condotte di "dumping contrattuale" e l'assenza di prova in ordine ai danni subiti ed al nesso di causalità;

-che, in via riconvenzionale, deve accertarsi l'obbligo della ricorrente al pagamento degli accantonamenti e contributi dall'1.1.2018 oltre interessi di mora convenzionali ex delibera n.4 del Comitato per la bilateralità del 14.10.2005 e conguaglio contributivo ex art.5 del Regolamento della Cassa.

\*\*\*\*\*

La domanda è infondata e va rigettata, mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Cassa Edile.

La ricorrente sostiene che dal gennaio 2018 ha svolto attività prevalentemente metalmeccaniche e che ha applicato ai propri lavoratori il CCNL metalmeccanica per cui non sussisterebbero più i requisiti per il versamento (non più eseguito) degli accantonamenti e dei contributi alla resistente.

Nello specifico la ricorrente (con documentazione allegata) precisa di svolgere attività rientranti prevalentemente nella categoria OG10 ed in particolare attività su linee elettriche aeree (in conduttori nudi e/o cavi aerei) in MT (Media Tensione) e BT (Bassa Tensione), che comprendono lavori di manutenzione di reti in fibra ottica sull'infrastruttura elettrica della società di distribuzione

dell'energia elettrica, realizzazione prese con o senza attivazione del Gruppo di Misura, installazione dei dispositivi mobili di messa a terra per la conferma della corretta individuazione della linea previa verifica dell'assenza di tensione, attività su cabine di distribuzione secondaria Mt-Bt (ovvero su quella parte dell'impianto elettrico che comprende le terminazioni delle linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature e quadri elettrici e che può anche includere dei trasformatori di tensione/potenza e dispositivi di controllo e/o protezione), lavori di manutenzione sulle opere elettromeccaniche, lavori ed interventi sulle opere elettromeccaniche e sulle opere civili (solo in caso di cabine urbane in muratura, laddove quelle rurali sono spesso installate all'esterno direttamente sul palo di sostegno della MT), compresi realizzazioni, smontaggi e demolizioni, realizzazione di impianti di ventilazione forzata in locale cabina MT/BT, ripristino impermeabilizzazione della copertura e installazione aspiratore eolico, attività di posa, sostituzione e recupero di concentratore in BT presso cabine secondarie e/o presso posti di trasformazione su palo, da eseguire, di norma, in presenza di tensione o in bassa tensione; attività su gruppi di misura (dispositivi/sistemi di misurazione dell'energia elettrica) che comprendono la gestione informatizzata dell'attività di misurazione attraverso strumenti informatici, cd. hand-unit, quali tablet, palmari, smartphone, attivazioni/disattivazioni di gruppi di misura alimentati mediante prese singole o installati in centralizzazioni BT, costruzioni/spostamenti/rifacimenti/demolizioni di prese (composte da quadro, contatore, gruppo elettrico).

Secondo i dettami della S.C. (cfr. n. 9803/20) al fine di stabilire il corretto inquadramento è necessario verificare gli elementi documentali e considerare ai fini della inclusione in un settore l'oggetto dell'attività sociale indicato nella visura camerale, rilevando anche lo svolgimento di attività ausiliaria a quella edile in quanto realizzatrice di una funzione accessoria che non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione se scissa dalla impresa ausiliata. Premesso che nella visura camerale allegata è espressamente indicata nell'oggetto sociale l'attività edile, nel CCNL edilizia si prevede che

rientrano nelle COSTRUZIONI EDILI: Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati). E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di: -- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali); -- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; -- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità; -- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.; -- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.. Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate: -- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; -- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie; -- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali; -- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti; -- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari; -- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici; -- verniciatura di impianti industriali; -- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti; -- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura; -- disfacimento di opere edili in legno o metalliche; -- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; -- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; -- progettazione lavori di opere edili;

-- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: -- fabbricati ad uso abitazioni; -- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; - opere monumentali.

Confrontando le attività descritte dalla ricorrente in ricorso con la elencazione di cui al CCNL questo Giudice è dell'avviso che le predette attività siano ricomprese in quelle edili.

Ed infatti i lavori di manutenzione di reti in fibra attraverso la realizzazione di prese e (eventualmente) anche del gruppo di misura, l'installazione dei dispositivi mobili di messa a terra, i lavori di manutenzione sulle opere elettromeccaniche, i lavori ed interventi sulle opere elettromeccaniche e sulle opere civili (in caso di cabine urbane in muratura) compresi realizzazioni, smontaggi e demolizioni, realizzazione di impianti di ventilazione, il ripristino della impermeabilizzazione della copertura, l'installazione di aspiratore eolico, l'attività di posa e sostituzione dei concentratori, le costruzioni/spostamenti/rifacimenti/demolizioni di prese (composte da quadro, contatore, gruppo elettrico) rientrano nelle descrizioni di carpenterie in legno e in ferro, impianto e disarmo di opere provvisorie in genere, carico, scarico e sgombero di materiali), manutenzione di opere in muratura o metalliche, costruzione e manutenzione fabbricati di pubblica utilità, realizzazione ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari; lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici.

Questa è l'unica valutazione rilevante al fine di stabilire se la ricorrente debba continuare ad essere iscritta alla Cassa Edile o meno non rilevando né la richiesta di diverso inquadramento avanzata all'Inps né l'applicazione ai dipendenti del CCNL Metalmeccanica (che poi la valutazione della modificazione in *peius* o in *melius* non può essere operata con riferimento alle sole voci della Cassa Edile ma

riguarda il complessivo impianto del CCNL in tutti gli aspetti retributivi e normativi in favore dei lavoratori).

Le superiori argomentazioni comportano l'ulteriore conseguenza di accogliere la domanda spiegata dalla Cassa Edile in via riconvenzionale. Ed invero la giurisprudenza invocata dalla ricorrente sul punto si riferisce al caso in cui la revoca della delegazione sia motivata dalla corresponsione diretta ai lavoratori delle spettanze, mentre nel caso di specie -per stessa espressa motivazione della ricorrente- la revoca (cfr. recesso in atti doc.14) è avvenuta perché si sosteneva che l'attività principale non fosse più quella edile (bensì quella metalmeccanica).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

#### PQM

rigetta la domanda della ricorrente;

in accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla resistente, dichiara persistente l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla Cassa Edile ; condanna la ricorrente al pagamento in favore della medesima Cassa Edile degli accantonamenti e dei contributi dovuti dall'1.1.2018 oltre accessori come da domanda dalle singole maturazioni al saldo;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15% ed euro 21, per spese.

Campobasso 14.3.22

il Giudice del lavoro

Laura Scarlatelli